

COMUNE DI BARONE CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con delibera diConsiglio Comunale			
n	del		

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento	3
Art. 2 - Presupposto oggettivo	
Art. 3 - Presupposto soggettivo	3
Art. 4 - Locali tassabili	
Art. 5 - Determinazione della superficie tassabile	5
Art. 6 - Determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti	
Art. 7 - Produzione di rifiuti speciali	6
Art. 8 - Istituzioni scolastiche statali	
Art. 9 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti	8
Art. 10 - Piano finanziario	8
Art. 11 - Articolazione delle tariffe della tassa sui rifiuti	
Art. 12 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	9
Art. 13 - Classificazione delle utenze non domestiche	10
Art. 14 - Obbligazione tributaria	10
Art. 15 - Mancato svolgimento del servizio	11
Art. 16 - Zone non servite	11
Art. 17 - Raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche	11
Art. 18 - Riduzioni per le utenze domestiche	
Art. 19 - Riduzione per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico	12
Art. 20 - Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo	
Art. 21 - Esenzioni e Altre agevolazioni	14
Art. 22 - Tassa giornaliera	14
Art. 23 - Cumulo di riduzioni	15
Art. 24 - Tributo Provinciale	15
Art. 25 - Dichiarazione tari	15
Art. 26 - Riscossione	
Art. 27 - Richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati	
Art. 28- Scadenza del versamento	18
Art. 29 - Rimborsi e compensazione	18
Art. 30 - Verifiche ed accertamenti	
Art. 31 - Sanzioni ed interessi	
Art. 32 – Importi minimi riscuotibili	
Art. 33 - Riscossione coattiva	
Art. 34 - Contenzioso	
Art. 35 - Funzionario responsabile	
Art. 36 - Trattamento dei dati personali	
Art. 37 - Normativa di rinvio	
Art. 38 - Entrata in vigore	20
LLEGATO 1	21

Art. 1 - Oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti nel territorio del Comune di Barone Canavese, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
- 2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- 3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

Art. 2 - Presupposto oggettivo

- 1. Il presupposto oggettivo dell'applicazione della tassa rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 come modificato dal D. Lgs. n. 116/2020 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- 3. Ai fini dell'esistenza del presupposto oggettivo non è rilevante l'effettivo utilizzo del servizio, bensì l'idoneità dell'immobile alla produzione del rifiuto conferibile, in quanto tale, al servizio pubblico di raccolta; la fruibilità del servizio comunale, intesa come attuazione del servizio. È pertanto irrilevante, al fine dell'imposizione, l'effettiva produzione di rifiuti e l'effettivo conferimento al servizio di raccolta. Allo stesso modo non comporta esonero dal pagamento della tassa sui rifiuti o riduzione dello stesso, la temporanea interruzione del servizio di smaltimento.
- 4. La tassa trova applicazione anche per i locali e le aree di natura demaniale.
- 5. L'onere della prova sulla esistenza e delimitazione delle superfici per le quali la tassa sui rifiuti non è dovuta grava sul soggetto interessato all'esenzione come meglio dettagliato negli articoli che seguono.

Art. 3 - Presupposto soggettivo

- 1. Soggetto attivo: la tassa sui rifiuti è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa sui rifiuti.
- 2. Soggetto passivo: è colui che occupa (esercita sul bene potere connesso al suo godimento) e/o detiene (potere di fatto sulla cosa che può essere o meno accompagnato dalla volontà di esercitare o meno un diritto di proprietà o altro diritto reale sul bene stesso) locali o aree scoperte nel territorio del Comune.
- 3. Ai fini della soggettività passiva non rileva, dunque, il titolo giuridico in base al quale si dispone del bene ma la sua effettiva utilizzazione e/o detenzione sulla base quindi di un diritto reale (ad esempio proprietà), di un diritto personale (ad esempio locazione, comodato), una concessione amministrativa, ma anche un utilizzo o detenzione abusivo.
- 4. Sussiste un vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse, che sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; fatta eccezione per la superficie utilizzata per l'esercizio di un'attività economica per la quale il soggetto passivo è il titolare dell'attività stessa e non ad esempio il dipendente o l'ospite di un albergo.
- 5. Nell'ipotesi di detenzione di locali ed aree per un periodo inferiore a sei mesi dello stesso anno solare, il soggetto passivo resta il soggetto locatore dell'immobile, ovvero del titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie sugli stessi, che potrà eventualmente inserire il costo del servizio nel contratto di locazione.

Art. 4 - Locali tassabili

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Comunque, per "locali" si intendono le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie.

2. Sono pertanto tassabili:

- I vani principali delle abitazioni quali: camera, sala, cucina, taverna ecc.;
- I vani accessori delle abitazioni, quali: ingresso, corridoio, bagno principale e di servizio, ripostiglio,wc, veranda, anticamera ecc.;
- I vani delle pertinenze delle abitazioni, anche se interrati o separati rispetto al corpo principale del fabbricato, quali: rimessa, autorimessa, cantina, garage, box, serra, solaio eccetera;
- I vani principali, accessori adibiti a studi professionali e all'esercizio di arti e professioni e relative pertinenze;
- I vani principali, accessori e pertinenze, adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio o entrambi, caserme, carceri, osterie, bar, caffè, pasticcerie, comprese edicole, chioschi stabili o ambulanti ai mercati, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali;
- Tutti i vani principali, accessori, adibiti a circoli da ballo, da intrattenimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza e relative pertinenze;
- Tutti i vani dei collegi, degli istituti di educazione privati e delle scuole pubbliche, delle associazioni tecnico economiche, quali: uffici, sale d'aspetto, parlatori, dormitori, bagni ecc. e relative pertinenze;
- Tutti i vani principali, accessori degli enti pubblici, dei musei, degli archivi, delle biblioteche, delle palestre, delle organizzazioni sindacali, degli enti e delle associazioni di patronato, delle Aziende Sanitarie Locali nonché gli studi medici, odontoiatrici, veterinari escluse tutte quelle superfici che per loro natura producono rifiuti speciali e relative pertinenze, come i locali destinati alle medicazioni, le sale operatorie e mortuarie, i laboratori di analisi;
- Tutti i vani principali, accessori e pertinenze, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di sevizi che producono rifiuti urbani, quali: produzione/trasformazione/lavorazione di metalli e non metalli in genere e di energia, di gomme e materie plastiche in genere, di legname, sugheri, paglie in genere, parrucchieri, barbieri, estetisti e simili, tinteggiatori, stuccatori e simili, parquettisti e posatori di moquettes, apicoltori, viticoltori, gestoridi discariche, autofficine, carrozzerie e simili, negozi di generi alimentari, supermercati, macellerie, negozi di abbigliamento, casalinghi, oreficerie, mostre, gallerie d'arte ecc.;
- Tutti i vani principali, accessori e pertinenze utilizzati da enti religiosi che non siano direttamente destinati alla celebrazione del culto, ammesso dallo Stato;
- Cabine telefoniche aperte al pubblico (la cui superficie di tassazione si individua con il perimetro esterno della cabina che poggia sul suolo); celle frigorifere degli stand espositivi di attività di commercio all'ingrosso di frutta e verdura site anche nei mercati comunali;
- Tutti i vani principali, accessori e pertinenze dell'abitazione colonica.
- 3. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
- 4. Resta a carico del contribuente l'onere di provare la concreta inutilizzabilità e/o il non uso degli stessi. Ne deriva che la denuncia di cessazione presentata ad esempio da un locatario fa venir meno l'obbligo di pagamento a suo carico, ma non a carico del proprietario dell'immobile, fatta

eccezione per il caso in cui a seguito della cessazione l'immobile non sia rimasto privo di utenze e/o di arredi.

Art. 5 - Determinazione della superficie tassabile

- 1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato
- 2. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.
- 3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra descritto. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
- 4. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
- 5. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri, dei muri perimetrali, nonché degli impianti e delle attrezzature stabilmente infissi al suolo. Nella determinazione della predetta superfice non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,50 mt, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, ovvero da misurazione diretta.
- 6. La superficie delle aree esterne assoggettabile a tassa sui rifiuti è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
- 7. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area di rifornimento, individuata dalla proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq. per colonnina di erogazione.
- 8. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
- 9. Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 6 - Determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti

- 1. Le tariffe della tassa, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe della tassa possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
- 2. Le tariffe sono determinate nella parte fissa secondo i criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999,

n. 158 e nella parte variabile sono commisurate al servizio reso come da dal DM Ambiente 20 aprile 2017.

Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

- 3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dal DM Ambiente 20 aprile 2017 si specifica quanto segue:
 - a) per "rifiuto urbano residuo Rur" si intende il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (Cer 200301);
 - b) per "utente" si intende persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
 - c) per "utenza" si intendono le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un "utente"
 - d) L'identificazione delle utenze avviene mediante l'assegnazione di un codice personale ed univoco a ciascuna utenza, secondo quanto precisato all'articolo 5.del DM Ambiente 20 aprile 2017
 - e) La misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti si ottiene determinando, come requisito minimo, il volume della quantità di Rur conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
 - f) L'identificazione dell'utenza a cui è associata la misurazione puntuale della quantità di rifiuto avviene in modalità diretta e univoca, attraverso l'identificazione del sacco con cui il rifiuto è conferito.
 - g) Il sistema di misurazione puntuale adottato consente di registrare il numero dei conferimenti attraverso la rilevazione delle esposizioni dei sacchi.
 - h) La misurazione della quantità di rifiuto conferito avviene mediante pesatura indiretta mediante la rilevazione del volume dei rifiuti conferiti da ciascuna utenza ed è effettuata attraverso l'identificazione del sacco.
 - i) il volume dei rifiuti conferito è determinato dalla capacità del sacco esposto dall'utente
 - l) la quantità di rifiuto per le frazioni di riferimento, prodotta dall'utenza (RIFut), viene calcolata come sommatoria del prodotto del volume espresso in litri del sacco ritirato, moltiplicato per il coefficiente di peso specifico (Kpeso). Pertanto, la quantità di rifiuto di riferimento per utenza (RIFut) è determinata come: RIFut = ΣVOLcont*Kpeso.
 - m) Il comune stabilisce, per ciascun periodo di riferimento, il coefficiente di peso specifico (Kpeso) in base alla densità media dello specifico flusso di rifiuto, determinata come rapporto tra la quantità totale di rifiuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata.
 - n) In sede di prima applicazione, il coefficiente di peso specifico sarà ricavato da idonei rapporti di prova eseguiti su campioni di rifiuti di volume predefinito.

Art. 7 - Produzione di rifiuti speciali

- 1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 2. Ai fini della tassazione, per le attività industriali, non si considera la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegata alla lavorazione, occupata da materie prime e/o merci, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone e vi sia produzione di rifiuto urbano. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di

materie prime o di merci utilizzate o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, tassabili i magazzini destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non funzionali al processo produttivo a cui gli stessi sono collegati ovvero i magazzini destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti industriali nel medesimo insediamento. Per fruire della detassazione, dette superfici debbono essere chiaramente e dettagliatamente indicate nella denuncia originaria o di variazione di cui all'art. 22 presentata nei termini ivi indicati.

- 3. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile.
- 4. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività economica:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Lavanderie e tintorie	30%
Laboratori fotografici, eliografie	30%
Officine auto, elettrauto, gommisti	30%
Laboratori analisi	30%
Laboratori dentistici, odontotecnici, radiologici	30%
Carrozzerie, serigrafie, galvanotecniche	30%
Lavorazioni meccaniche	30%

- 5. Per fruire dell'esclusione e della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché indicare le superfici produttive di rifiuti speciali e fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 1 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
- 6. Alla domanda di detassazione dovrà essere allegata:
 - Planimetria degli insediamenti in cui siano evidenziati i locali con distinzione per ciascuno di essi del tipo di rifiuto prodotto (speciale, tossici, nocivi, etc.) ed indicazione delle superfici stabilmente occupate da beni strumentali,
 - Copia del registro di carico e scarico del rifiuto speciale;
 - Documentazione di consegna dei rifiuti (copia di documenti di trasporto, fatture, MUD);
 - Copia del contratto con la ditta o società di smaltimento;
 - Se evincibile dalla documentazione sopra citata, documentazione che attesti il luogo di discarica dei rifiuti.
- 7. L'ente si riserva la facoltà di chiedere in visione le fatture inerenti il costo per lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 8 - Istituzioni scolastiche statali

- 1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
- 2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248 ed ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Art. 9 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

- 1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- 2. In particolare la tassa sui rifiuti deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
- 3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
- 4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
- 6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.
- 7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 10 - Piano finanziario

- 1. La determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
- 2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2 di cui alla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
- 3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- 4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
- 5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, incoerenza con gli obiettivi definiti.
- 6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 11 - Articolazione delle tariffe della tassa sui rifiuti

- 1. La Tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2. La tariffa della tassa sui rifiuti è commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, sulla base dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999, dal DM Ambiente del 20 aprile 2017 e dal presente Regolamento.
- 3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti,

Art. 12 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

- 1. La tassa comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. N. 158/1999, la suddivisione dell'utenza tra domestica e non domestica.
- 2. La tariffa fissa della tassa per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999 ed è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie al numero degli occupanti (Ka) secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
- 3. La quota variabile della tariffa dell'utenza domestica è basata sulla rilevazione dei rifiuti conferiti attraverso la misurazione dei sacchi esposti come previsto dall'art. 27 del presente regolamento e con un minimo stabilito in sede di determinazione della tariffa
- 4. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

Domestiche residenti:

- a. Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche dei residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti dal foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati.
- b. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione della tassa, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al pagamento solidalmente.
- c. Per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero degli occupanti viene considerato pari a UNO.
- d. Le cantine, le autorimesse o altri luoghi di deposito condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, si considerano come utenze non domestiche.
- e. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a UNO.
- f. Le variazioni del numero dei componenti residenti sono comunicate all' Ufficio Tributi dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

Domestiche non residenti:

g. Le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale.

h. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone fisiche o giuridiche che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale il numero degli occupanti stabilito è pari a UNO.

Art. 13 - Classificazione delle utenze non domestiche

- 1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come previsto dal Dpr 158/99 o come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
- 2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo della tassa sui rifiuti dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
- 3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.
- 4. Il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove il contribuente dichiari la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni, in tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso.
- 5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, la tassa sui rifiuti dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
- 6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
- 7. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

Art. 14 - Obbligazione tributaria

- 1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti alla tassa sui rifiuti. La tassa sui rifiuti è dovuta per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette alla tassa sui rifiuti.
- 2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione con le modalità e nei tempi previsti indicati nel presente regolamento.
- 3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
- 4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tassa sui rifiuti secondo quanto stabilito nel presente regolamento.
- 5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento della tassa sui rifiuti producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino

invece una riduzione della tassa sui rifiuti, il riconoscimento del minor tassa sui rifiuti è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto nel regolamento.

Art. 15 - Mancato svolgimento del servizio

- 1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tassa sui rifiuti è ridotta al 20%, in relazione alla durata del servizio irregolare (sia per la parte fissa sia per quella variabile).
- 2. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.

Art. 16 - Zone non servite

La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani.

Art. 17 - Raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

- 1. Su tutto il territorio comunale è attivo il compostaggio domestico individuale e per mezzo della compostiera automatica.
- 2. La differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove tale differenziazione ed il conseguente conferimento siano adottati in relazione a frazioni di rifiuto per le quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di recupero o riciclo nell'ambito del servizio di raccolta differenziata, costituendo tale preventiva differenziazione e la conseguente modalità di conferimento preciso obbligo degli utenti, al fine di garantire il raggiungimento da parte del Comune delle percentuali di raccolta differenziata previste dalle vigenti normative.

Art. 18 - Riduzioni per le utenze domestiche

- 1. Ai sensi dell'art. 1 comma 48 della Legge 178/2020 è riconosciuta una riduzione di 2/3 (pari ad 66.66%) per una sola unità immobiliare a uso abitativo posseduta non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
- 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27.12.2013 n. 147, la tariffa della tassa è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. Locali di civile abitazione posseduti da anziani ricoverati in casa di riposo, purché gli stessi non risultino occupati a qualsiasi titolo (es. locazione, comodato gratuito etc.): riduzione del 15%.
- b. Locali di civile abitazione non utilizzati ma predisposti all'uso tenuti a disposizione da parte di soggetti residenti: riduzione del 15%
- c. Ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera d, del D.L. 31 agosto 2013 n. 102 si prevede una ulteriore riduzione del 80% su tutti i fabbricati catastalmente classificati nelle categorie C1, C2, C6, C7 Le riduzioni tariffarie sopra indicate di cui ai commi a) e b) del presente articolo competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni di cui ai commi c) vengono effettuate d'ufficio.

Art. 19 - Riduzione per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

- 1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- 2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile della tassa. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno due anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
- 3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
- 4. A tale dichiarazione (allegato 1) dovranno altresì allegare:
 - copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193, del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo;
 - b) copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
 - c) copie dei contratti con ditte specializzate;
 - d) copia MUD.

La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica, distinti per codici EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'Ufficio Tributi del Comune comunica l'esito della verifica all'utente.

La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata a mezzo PEC al Comune entro il termine del 30

giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

La comunicazione, che è considerata anche quale denuncia di variazione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e o titolare dell'impresa/attività e devono essere indicati:

- a) l'ubicazione dei locali ed aree di riferimento e le loro superfici con l'indicazione degli specifici utilizzi;
- b) il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
- c) i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare al recupero, distinti per codici EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
- d) l'impegno a restituire le eventuali attrezzature pubbliche in uso;
- e) il soggetto o i soggetti incaricati per l'avvio al recupero.
- 5. L'opzione di uscita dal servizio pubblico ha efficacia per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro formale richiesta da inviare a mezzo pec all'indirizzo INI PEC del gestore del servizio ed al Comune.
- 6. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.
- 7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto alle attività svolte ed alla quantità di rifiuti urbani prodotti ed avviati al recupero, tenuto conto delle capacità quali-quantitative di produzione di rifiuti per l'attività svolta. Nel caso di comportamenti non corretti o di dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati in base alla normativa vigente, attraverso il recupero della Tari sulla quota variabile e all'applicazione della sanzione tributaria per infedele dichiarazione.
- 8. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della documentazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal co. 2 del presente articolo, ovvero quando non si sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di opzione per il conferimento al servizio privato, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa.

Art. 20 - Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo

- 1. Le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico e che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti urbani, direttamente o avvalendosi di un altro gestore autorizzato, hanno diritto ad una riduzione del 20% della tassa sui rifiuti nella parte variabile, indipendentemente dalla quantità di rifiuti potenzialmente prodotta.
- 2. La riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata della documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti urbani avviati al recupero nell'arco dell'anno solare (es. Copia del registro di carico e scarico del rifiuto; documentazione di consegna dei rifiuti copia di documenti di trasporto, fatture, copia del contratto con la ditta o società di smaltimento; se non evincibile dalla documentazione sopra citata, documentazione che attesti il luogo di discarica dei rifiuti).
 - La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati.
- 3. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine fissato comporta la perdita del diritto alla riduzione. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'Ufficio Tributi del Comune comunica l'esito della verifica all'utente.

4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 21 - Esenzioni e Altre agevolazioni

- 1. Sono esentati dal pagamento della tassa sui rifiuti:
 - a) i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;
 - c) le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore Sanità-Servizi Sociali;
 - d) i fabbricati strumentali allo svolgimento dell'attività agricola, ove effettivamente condotti da imprenditori agricoli e destinati allo svolgimento di attività comprese nell'art. 2135 codice civile.
 - 2. <u>L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato, con effetto dal giorno successivo alla data della domanda,</u> a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e vale anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, la tassa sui rifiuti decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.
 - 3. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, in un importo massimo che non può eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio, e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tassa sui rifiuti relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione, ferma restando la possibilità per il Consiglio comunale di stabilire che la relativa copertura possa essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti.
 - 4. È inoltre riconosciuta alla Giunta Comunale la facoltà di determinare, con apposito atto deliberativo, forme di esenzione e/o agevolazione tariffarie, anche su presentazione di apposita domanda, che tengono conto della capacità contributiva dei contribuenti o di situazioni particolari causate da eventi eccezionali sopravvenuti sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche. La perdita di gettito per effetto del riconoscimento delle agevolazioni di cui al presente comma è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa; le agevolazioni sono concesse nei limiti dello stanziamento di bilancio.

Art. 22 - Tassa giornaliera

- 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in base a tariffa giornaliera, salvo quanto previsto per il canone unico patrimoniale relativo alle occupazioni temporanee in aree mercatali.
- 2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della tassa.
- 3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa relativa alla categoria corrispondente, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
- 4. I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal Servizio comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni.

- 5. Per gli spettacoli viaggianti e le occupazioni di breve durata (fino a 30 giorni), la riscossione della tassa va effettuata in via anticipata.
- 6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art 1, comma 816 della Legge 27.12.2019, n. 160. Il pagamento della tassa avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
- 7. Per le occupazioni abusive la tassa giornaliera è recuperata, con sanzioni ed interessi.
- 8. Alla tassa giornaliera sui rifiuti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo ed in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

Art. 23 - Cumulo di riduzioni

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruire al massimo solo di una riduzione, scelta tra quelle più favorevoli.

Art. 24 - Tributo Provinciale

- 1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa sui rifiuti giornaliero, è applicato il tributo alla Città Metropolitana per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- 2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa sui rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana sull'importo della tassa sui rifiuti.
- 3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della tassa sui rifiuti, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D. Lgs. 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D. Lgs. 07/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Città Metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia del 01/07/2020.

Art. 25 - Dichiarazione tari

- 1. I soggetti passivi della tassa sui rifiuti devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa sui rifiuti e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni perottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
- 2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solodei possessori o detentori.
- 3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, possibilmente nei giorni successivi all'inizio di occupazione o variazione e comunque non entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa sui rifiuti. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC (indicare la modalità prescelta). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale (specificare la data per la posta elettronica e PEC).
- 4. Ai fini dell'applicazione della tassa sui rifiuti la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa sui rifiuti. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a

presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. (Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti).

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno oveesistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali (solo se necessario);
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta lavariazione;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
- La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC ladichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
- 6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della tassa sui rifiuti relativa alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo la tassa sui rifiuti non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se la tassa sui rifiuti è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 7. Le dichiarazioni di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, disponibile presso gli sportelli fisici.
- 8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
- 9. In sede di prima applicazione della tassa sui rifiuti, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate e eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

Art. 26 - Riscossione

- 1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante i sistemi di pagamento previsti dalla normativa vigente.
- 2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato la tassa sui rifiuti, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze
- 3. La riscossione della Tari è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione della tassa dovuta.
- 4. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
- 5. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in rate fissate con deliberazione di approvazione delle tariffe.
- 6. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI.
- 7. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento della tassa sui rifiuti possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.
- 8. Il versamento della tassa non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
- 9. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
- 10.In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo articolo, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

Art. 27 - Richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

- 1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, una richiesta di informazione o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso di pagamento.
- 2. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia risposta scritta nel più breve tempo possibile.

Art. 28- Scadenza del versamento

1. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

Art. 29 - Rimborsi e compensazione

- 1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
- 3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
- 4. Su specifica istanza del contribuente è possibile richiedere l'autorizzazione a procedere alla compensazione delle somme a credito della tassa sui rifiuti non dovute e versate, senza computo dei relativi interessi, con le somme dovute per la medesima tassa sui rifiuti in occasione della scadenza di versamento immediatamente successiva e fino ad esaurimento del credito; sulla base della richiesta pervenuta ed in esito alle verifiche compiute.
- 5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

Art. 30 - Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione della tassa sui rifiuti.

A tal fine può:

- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili alla tassa sui rifiuti, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
- 2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e

domicilio dellapopolazione residente.

- 3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tassa sui rifiuti l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
- 4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tassa sui rifiuti o del maggiore tassa sui rifiuti dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile della tassa sui rifiuti.
- 5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante le modalità indicate negli avvisi di accertamento.
- 6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 31 - Sanzioni ed interessi

- 1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
- 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% della tassa non versata, con un minimo di € 50,00.
- 3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% della tassa non versata, con un minimo di € 50,00.
- 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applica la sanzione da € 100 a € 500.
- 5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione ridotta e degli interessi.
- 6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate.

Art. 32 - Importi minimi riscuotibili

- 1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 12,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di tassa giornaliera sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.
- 2. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 12,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad una medesima tassa.

Art. 33 - Riscossione coattiva

- 1. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata:
- a) ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D. Lgs 446/97

b) al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L.193/2016 e s.m.i. sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensidell'art. 1 commi 792-814 L. 160/2019 e s.m.i.

Art. 34 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

Art. 35 - Funzionario responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della tassa sui rifiuti a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla stessa tassa sui rifiuti, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 36 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tassa sui rifiuti sono trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Art. 37 - Normativa di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Art. 38 - Entrata in vigore

- 1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023.
 - 2. Il presente regolamento si adegua automaticamente recependo le modificazioni della normativa nazionale.
 - 3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO 1

All'Ufficio Tributi del COMUNE DI BARONE CANAESE

DICHIARAZIONE PER UTENZA NON DOMESTICA CHE INTENDE AVVALERSI DI UN GESTORE PRIVATO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI

Il sottoscritto:				
COGNOME		NOME		
LUOGO E DATA NASCITA				
RESIDENTE A	IN VIA		N	
IN QUALITA' DI:				
□TITOLARE	□RAPPRESENTA	ANTE LEGALE	$\Box AMM$	INISTRATORE
DELLA DITTA/SOCIETA '				
P.IVA	COD. FISCALE (se	liverso)	 	
CON <u>SEDE LEGALE</u> IN VIA			N	
CITTA'				
CON <u>UTENZA</u> (se indirizzo	diverso dalla sede leg	ale) IN VIA		N.
CITTA'				
e-mail:	telefono		_Cod. ATECO princ	ipale
sotto la sua personale res stabilite dagli artt. 76 e 7 propria personale respons (Tassa sui rifiuti) nel peri	7 dello stesso Decret abilità, ai fini della ge	o per false attesta stione dei rifiuti p	zioni e mendaci di rodotti e dell'appl	ichiarazioni, sotto la
DICHIARA				
Relativamente ai seguenti	immobili ubicati nel	cerritorio comunal	le:	

N UBICAZIONE DATI **DESTINAZIONE** Superficie Superficie CATASTALI calpestabile tassata calpestabile esente (indirizzo, n°) LOCALE (produttiva di rifiuti (fg./num/su (ufficio/magazzino, (produttiva di rifiuti speciali) **mq** area produttiva, urbani) **mq** b) ecc) 1 2 3

4

5			

• <u>che TUTTI i rifiuti urbani prodotti, meglio elencati nella tabella seguente, verranno avviati al recupero mediante soggetti autorizzati sotto indicati, con i quali è stato stipulato apposito contratto</u>

FRAZIONE	RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI	COD	KG	SOGGETTO
		EER	PRESUN	AUTORIZZATO
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e	200108		
	Rifiuti biodegradabili	200201		
	Rifiuti dei mercati	200302		
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101		
CARTA E CARTONE	Carta e cartone	200101		
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102		
FLASTICA	Plastica	200139		
	Imballaggi in legno	150103		
LEGNO	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137	200138		
METALLO	Imballaggi metallici	150104		
METALLO	Metallo	200140		
IMBALLAGGI	Imballaggi materiali compositi	150105		
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106		
VETRO	Imballaggi in vetro	150107		
VEIKU	Vetro	200102		
	Imballaggi in materiale tessile	150109		
TESSILE	Abbigliamento	200110		
	Prodotti tessili	200111		
TONER	Toner stampanti esauriti diversi da quelli di cui alla voce	080318		
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307		
VERNICI, INCHIOSTRI	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui	200128		
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli della	200130		
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203		
RIFIUTI URBANI INDIFFER.	Rifiuti urbani indifferenziati	200301		

- di impegnarsi a trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno copia della documentazione attestante i quantitativi dei rifiuti urbani non pericolosi avviati al recupero con i soggetti sopra indicati;
- di impegnarsi a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers;

ALLEGATI:

- documento di identità del dichiarante;
- documentazione comprovante (anche autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000) l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti);
- altra documentazione utile ai fini della presente dichiarazione (facoltativa).

DATA FIRMA